



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 28/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELIBERATE PER L' ANNO 2015.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 18:00 , nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome		
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCIOLO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO	X	
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO	X	
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA	X	
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO	X	
7	SIRACUSA GIUSEPPE	X		16	DOLFI ANDREA	X	
8	ALLERI CRISTINA	X		17	CHIAPPERO LUIGI	X	
9	SERGNESE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Stefania dr.ssa Truscia.



PROVINCIA DI TORINO



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELIBERATE PER L' ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31 luglio 2017 del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 articoli 151 e 170 del D.lgs 267/2000 e s.m.e.i.;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 maggio 2018 “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 – Approvazione;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 maggio 2018 “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020”;

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 9.7.2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, autorizzando l’esercizio provvisorio per gli enti locali;

L’art. 163 del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio di Bilancio;

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) a partire dall’esercizio 2014 che si basa su due presupposti impositivi:

- Il possesso di immobili

- L’erogazione e fruizione di servizi comunali.

L’imposta unica comunale (I.U.C.) si compone:

- dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, A8, A9 che restano soggette al tributo);



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I), dovuto sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo specifico regolamento comunale, ad esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come definita ai fini IMU, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
- di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 così come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208;
- dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

TENUTO CONTO della normativa di riferimento dell'Imposta Municipale Propria, in particolare degli articoli 8 e 9 del D.lgs 14/03/2011, n.ro 23 e articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.ro 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n.ro 214, istitutivi dell'imposta a partire dall'anno 2012, e delle successive modifiche e/o integrazioni intervenute con:

Legge 24 dicembre 2012, n.ro 228;

D.L. 8 aprile 2013, n.ro 35, convertito con modificazioni nella L 6 giugno 2013 n.ro 64;

D.L. 21 maggio 2013, n.ro 54, convertito con modificazioni nella L 18 luglio 2013, n.ro 85;

D.L. 31 agosto 2013, n.ro 102, convertito con modificazioni nella L 28 ottobre 2013, n.ro 124;

D.L. 30 novembre 2013, n.ro 133 convertito con modificazioni nella L 29 gennaio 2014, n.ro 5;

D.L. 28 marzo 2014, n.ro 47 convertito con modificazioni nella L 23 maggio 2014, n.ro 80;

Legge 23 dicembre 2014, n.ro 190 art. 1 comma 679

Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208

Legge 30 dicembre 2018 n.ro 145

CONSIDERATO quanto disposto

- dall'art. 1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale conferma anche per gli anni 2015-16 le disposizioni indicate dal comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147 che testualmente recita: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”*
- dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n.ro 201, convertito in Legge 214/2011 come modificato dall'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147 che prevede che l'IMU non si applichi al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
- dai commi 6 – 9 dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n.ro 201, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche e integrazioni che prevede che il comune possa :
 - modificare in aumento o diminuzione l'aliquota base dello 0,76% fino a 0,3 punti percentuali
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservata allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione principale in categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze come definite dal D.L. 201/2011, sino a 0,2 punti percentuali
- disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di base di € 200,00 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta ;

CONSIDERATE le modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, in particolare:

- L'art. 1, comma 14 lettera b), ha stabilito che si considerano assimilate all'abitazione principale anche le ulteriori fattispecie di immobili individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011:
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica così come previsto dall'art. 1 comma 15 della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208;
- l'art. 1 comma 10 che ha soppresso il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n.ro 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. ro 214 e ha introdotto al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

“Oa) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 14 marzo 2011 n. 23”. Per tale fattispecie di immobili, la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento.
- l'art. 1 comma 10, lettera c) che ha soppresso il secondo periodo del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che prevedeva per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il versamento dell'imposta.
- l'art. 1, comma 53 della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 che ha aggiunto il comma 6-bis al comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
- l'art. 1, comma 10, lettera d) della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 che ha abrogato il comma 8-bis dell'art. 13 del DL. 201/2011 il quale prevedeva che:”I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000”.

PRESO ATTO dell'art.1, comma 1092, Legge n. 145/2018, legge di Bilancio 2019, che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU introdotta dall'art.13, comma 3, lettera Oa), del decreto legge n. 201/2011, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

PRESO ATTO del contenuto della legge di Bilancio per il 2019, Legge n. 145 del 30/12/2018, che non prevede il blocco del potere di deliberare, da parte degli enti Locali, aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, resta ferma anche per la I.U.C. l'applicazione dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446 e i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e ai sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva la disciplina di applicazione dell'IMU;

- L'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli enti locali;

- L'articolo 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.ro 214, e successive modifiche ed integrazioni prevede che:

- ✓ le deliberazioni di approvazione delle aliquote e misura della detrazione nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.ro 360, e successive modificazioni;
- ✓ i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- ✓ l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente all'Imposta municipale propria (IMU) approvato con propria deliberazione n. 31 del 21/05/2014;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU **confermare per l'anno d'imposta 2019** le aliquote e la misura della detrazione per l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. deliberate per l'anno 2015 con atto del Consiglio Comunale n. 41 del

23/07/2015 come indicate nel prospetto denominato “*Allegato A – Aliquote IMU e misura della detrazione Anno 2017*” aggiornato alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L.n. 208/2015), e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che la presente manovra tributaria è effettuata al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare congiuntamente con la conferenza dei capi gruppo nella seduta del 24 gennaio 2019 e per mancanza del numero legale dei componenti le stesse risultano deserte;

DATO ATTO che tali aliquote e detrazioni decorreranno dal 1° gennaio 2019;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 (DOLFI Andrea, GIAMPIETRO Roberto)

Astenuti n. 3 (CHIAPPERO Luigi, FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea)

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. **Di confermare per l'anno d'imposta 2019** le aliquote e la misura della detrazione per l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. deliberate per l'anno 2015 con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 23/07/2015 come indicate nel prospetto denominato “*Allegato A – Aliquote IMU e misura della detrazione Anno 2019*” aggiornato alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L.n. 208/2015), e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento IUC, componente IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

4. Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5. Prendere atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76% e che la quota di imposta risultante dalla maggiorazione dello 0,22 per cento, determinata al precedente punto 1, è versata al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della L. 228/2012;

6. Di provvedere all'invio, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 360/98 e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

7. Dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 (DOLFI Andrea, GIAMPIETRO Roberto)

Astenuti n. 3 (CHIAPPERO Luigi, FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali.



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale reggente a scavalco
Stefania dr.ssa Truscia

(atto sottoscritto digitalmente)